



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

prot. n. 200/2020

Ai Magistrati di Sorveglianza del distretto

- Dott.ssa E. OLIVIERI
- Dott.ssa L. MOGETTA
- Dott. E. ZAMPETTI

Oggetto: Misure organizzative per l'emergenza coronavirus.

Il 1° comma dell'art. 1 del decreto-legge n.11/2020 prevede che da oggi, e sino al 22 marzo 2020, le "udienze" dei procedimenti penali siano rinviate a data successiva al 22 marzo 2020.

Ciò non riguarda però:

- 1) i procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- 2) tutti i procedimenti a carico di persone detenute (ivi inclusi gli arrestati domiciliari ed i detenuti domiciliari: n.d.r.) e di persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive purché le stesse, ovvero i loro difensori, facciano espressa richiesta che si proceda;
- 3) i procedimenti de plano, in cui cioè non è prevista la partecipazione delle parti.

Il 2° comma dello stesso art. 1 prevede poi che, in relazione a tutti i procedimenti che non rientrano nei tre casi sopra elencati, da oggi fino al 22 marzo 2020 siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto (ove invece il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso viene differito alla fine del periodo medesimo): dovrà tenersene dunque conto, ad esempio in relazione a tutti i reclami, opposizioni ed appelli.

Ciò premesso -considerato che dal 23 marzo potranno essere adottate misure atte a fronteggiare l'emergenza dopo aver sentito l'autorità sanitaria regionale e il consiglio dell'ordine degli avvocati e previa intesa con il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale- fino al 22 marzo compreso si dispone che:

- A) l'accesso del pubblico (ivi inclusi gli avvocati) è limitato al solo compimento delle **attività urgenti** nella fascia oraria 11-12 di ogni giorno; il pubblico sarà ricevuto con le modalità rese note dal personale e/o affisse all'ingresso
- B) la trattazione dei procedimenti relativi ai condannati in stato di detenzione è assicurata unicamente con **collegamento audiovisivo, come previsto dal d.l. citato**;
- C) per il deposito di atti, attesa la situazione di emergenza e fino a nuova disposizione, gli avvocati potranno utilizzare l'indirizzo PEC dell'Ufficio. Tale modalità di inoltro sarà eccezionalmente ritenuta valida fino a nuova disposizione.

Ancona, li 11.3.2020

Il Presidente f.f.
Dott. Filippo Scapellato

